



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 13/11/2017

OGGETTO:

Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2018-2019. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016.

L'anno 2017, addì 13 del mese di novembre alle ore 15:30 si è riunita nella sala delle riunioni la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	GENNARI ANDREA	P
2	VICE SINDACO	CAGALLI STEFANO	P
3	ASSESSORE	FAZIONI MONICA	P
4	ASSESSORE	BIANCHI ALESSANDRO	P
5	ASSESSORE	CONTARELLI LUCIANA	P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.CHIARA MAZZOCCO

Il Sig. Andrea Gennari , assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2018-2019. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, che prevede che:

- **le amministrazioni aggiudicatrici, tra le quali sono contemplati gli enti pubblici territoriali, adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, approvati secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;**
- **il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);**
- **il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'[articolo 29, comma 4](#);**

Atteso che la norma richiamata al comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, con previo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza Unificata, prevalentemente indirizzato ai lavori, per definire:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento, non soggette per la pianificazione della loro attività alle norme di cui trattasi;

Richiamata altresì la legge 28.12.2005 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, prevede:

- la predisposizione a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) di un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione da approvare dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che contenga, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere

per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica - articolo 1 comma 513;

- la programmazione, a cura di Consip SpA o del soggetto aggregatore interessato, sentita l'Agid, degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con proposta alle amministrazioni pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, di iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa e promozione dell'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni - **articolo 1 comma 514;**

- la procedura descritta, di cui ai commi 512 e 514 della legge n. 208/2015, ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, con priorità di utilizzo dei risparmi per investimenti in materia di innovazione tecnologica – articolo 1 comma 515;

Atteso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2017, n. 164, è stato approvato il Piano triennale per l'informatica 2017-2019 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 513 della legge n. 208/2015;

- che sul sito web dell'Agenzia per l'Italia digitale al seguente indirizzo: pianotriennale-ict.italia.it sono pubblicati il decreto e l'allegato Piano Triennale, quale documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione che deve accompagnare e supportare la trasformazione digitale del Paese, definendo:

- le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica;
- il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
- gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo;

Considerato che l'art. 1, comma 424, della Legge 232/2016, dispone che l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Dato atto che la programmazione dell'attività contrattuale di approvvigionamento di beni e servizi è collegata:

da un lato

- alle scadenze dei contratti di funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Ente (beni e servizi strumentali quali servizi di manutenzione degli impianti - elettrici, termici, antincendio etc. -, contratti di manutenzione programmi informatici, servizi di bonifica banca dati dei tributi, fornitura carburanti per gli automezzi, acquisti di cancelleria etc.), o di servizi per l'utenza (servizi sociali o alla persona - quali servizi ristorazione, asilo nido -, servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico);
- ai nuovi fabbisogni di beni e servizi interni o per la collettività amministrata;

dall'altro

- alla programmazione finanziaria di cui al D.u.p. ed al bilancio di previsione;

Considerato che le vigenti normative prevedono:

- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e del corrispondente aggiornamento annuale, quale obbligo a partire dall'importo di euro 40.000,00 - art. 21, D. Lgs. n. 50/2016;
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad un milione di euro, con aggiornamenti annuali volti ad indicare per ciascun fabbisogno le relative risorse finanziarie, oggetto dell'acquisizione, quantità e relative tempistiche, con oneri di pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'A.N.AC. ed al soggetto aggregatore - art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che l'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ha stabilito che le procedure di affidamento dei contratti pubblici debbano avere luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti;

Dato atto che il citato art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto, decreto a tutt'oggi non ancora adottato;

Ritenuto, in disparte le previsioni in merito all'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in relazione agli importi ed agli esercizi finanziari, di integrare la programmazione dell'ente anche rispetto all'attività contrattuale, al fine di perfezionare le fasi e gli strumenti di programmazione dell'ente e di organizzare correttamente l'attività della Centrale unica di committenza Oppeano (Capofila)-Casaleone-Isola della Scala e le attività gestionali correlate;

Ritenuto altresì di adottare la programmazione di cui trattasi al fine di impostare tutta l'attività di programmazione economico-finanziaria dell'ente, articolando la programmazione in due diversi allegati, di cui uno relativo alla programmazione obbligatoria per gli acquisti sopra il milione di euro ed uno relativo alla programmazione per le forniture ed i servizi di importo compreso tra 40.000 ed un milione di euro;

Constatato che le procedure di scelta del contraente, individuate nel D. Lgs. 50/2016 dagli articoli dal 59 al 65, possono essere particolarmente articolate e complesse e conseguentemente richiedono l'impiego di tempi ben determinati;

Richiamato il D.P.C.M. 24.12.2015, con il quale, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi (vigilanza armata, facility management immobili, pulizia, guardiania, manutenzione immobili ed impianti), con soglia di obbligatorietà fissata in euro 40.000,00, al superamento della quale sussiste l'obbligo di ricorrere a Consip ovvero ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento;

Ritenuto di rimettere all'organo di gestione con la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la scelta in concreto della modalità più opportuna che la legge offre per individuare il miglior operatore economico con il quale pervenire all'accordo contrattuale, nei limiti dei parametri di riferimento indicati nelle tabelle allegate e nel rispetto della programmazione generale rimessa agli organi di indirizzo;

Ritenuto altresì opportuno, nel processo di acquisizione dei beni e servizi in questione, autorizzare il competente Responsabile di Servizio a valutare di volta in volta, in relazione alla situazione esistente al momento di indizione della procedura di gara, l'adesione alle convenzioni indette da CONSIP o il ricorso al soggetto aggregatore, alla Centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero al M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le forniture di beni e servizi sotto soglia come previsto dall'art. 1, comma 450, L. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012), ovvero l'indizione di una diversa procedura di scelta del contraente compatibilmente con le opzioni di legge;

Richiamata la cogenza dell'art. 1 comma 7 del D.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012 che prevede: "Fermo restando quanto previsto all'*articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e all'*articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, quale misura di coordinamento della

finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, *relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento* costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ovvero *ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati...*La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8. *I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto;

Dato atto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, salvo apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, da comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid, considerate la responsabilità disciplinare ed il danno erariale;

Atteso che il Responsabile di Servizio/Responsabile della Centrale unica di committenza preposto sarà autorizzato ad assumere, con proprio provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento di scelta dei contraenti per i servizi e le forniture sopra indicati, ivi compresi gli aspetti legati all'indizione delle procedure di gara, all'approvazione dei relativi atti, alla valutazione di eventuali rinnovi, laddove sussistano i presupposti di legge, nonché ad assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti o gli adempimenti necessari alla corretta gestione delle procedure concorsuali e dei successivi rapporti contrattuali, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice della gara, dell'aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto, atti tutti di natura gestionale e riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza in capo alla dirigenza/organismi di gestione;

Dato atto che la pianificazione e la programmazione dell'attività contrattuale che l'amministrazione nel corso del biennio 2018-2019 intende avviare, anche e soprattutto a seguito della scadenza degli esistenti rapporti contrattuali, risulta riportata nei suoi dati principali negli **Allegati A e B** e riguarda sia i contratti di servizi e forniture pluriennali sia i contratti con carattere annuale;

Considerato che la suddetta programmazione:

- lascia salva la possibilità di avviare procedimenti non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché la possibilità di apportare modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di leggi o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- non prevede né le spese di natura economica, autorizzate dalla Giunta con appositi provvedimenti di individuazione di fondi economici, né le spese gestite dall'economista nell'attività di funzionamento ordinaria, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi e delle forniture necessarie al corretto funzionamento dell'amministrazione comunale;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del D. Lgs. 50/2016, al fine di rendere più celeri i

procedimenti di scelta del contraente, la presente programmazione delle forniture e dei servizi in parola può altresì essere utilizzata come avviso di preinformazione, da pubblicare, in ragione delle soglie, sul profilo di committente della stazione appaltante o dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, con la possibilità di un'ulteriore riduzione dei tempi di pubblicazione delle procedure di gara;

Richiamate infine le disposizioni di contenimento della spesa pubblica ed, in particolare, di razionalizzazione e riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, imposte dalla L. 94/2012, dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, c.d. "Spending Review", dall'art. 1, commi 141-145, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), art. 9 D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, dall'art. 10, comma 6, D.L. 192/2014 (c.d. decreto "Milleproroghe", convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015) e, da ultimo, dall'art. 1, commi 494-524, L. 208/2015, (legge di Stabilità 2016), L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17/03/2017 è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni di beni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili di servizio in dotazione all'Ente, 2017-2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 594 e seguenti, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e che il medesimo sarà aggiornato annualmente in concomitanza con il bilancio di previsione finanziario, nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio;

Richiamate:

- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento Tecnico al Documento unico di programmazione 2017/2019, già approvato con D.C.C. n. 51 del 29/07/2016;**
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione 2017-parte contabile ed autorizzati i Responsabili di Settore a compiere le operazioni di gestione tecnico-finanziaria secondo i principi previsti dagli artt. 107 e 169 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31.07.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio 2017/2019 – art. 175 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;**
- **la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 dell'01.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione -parte obiettivi/Piano delle performance 2017/2019;**

Considerato che, se pur l'art. 1, comma 424, L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha differito all'esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, la redazione del bilancio di previsione 2018-2020 è in corso e pertanto si ritiene utile l'approvazione del programma di cui trattasi, da allegare, unitamente al programma triennale dei lavori pubblici, alla nota di aggiornamento tecnico al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 31/07/2017, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2018/2020;

Dato atto che è in corso la redazione del bilancio di previsione 2018-2020;

Visti dunque:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica, espressi dai competenti Responsabili di Settore ai sensi

dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il programma dei fabbisogni di beni e servizi per il biennio 2018-2019, di importo compreso tra 40.000,00 euro ed 1.000.000,00 -**Allegato A**- e di importo superiore ad euro 1.000.000,00, -**Allegato B**-, in entrambi i casi I.v.a. esclusa, ex art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
3. Di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento si integrano con i documenti di programmazione economico-finanziaria 2018-2020;
4. Di incaricare i competenti Responsabili di Servizio/Responsabile della Centrale unica di committenza a valutare di volta in volta, in relazione alla situazione esistente al momento di indizione della procedura di gara, l'adesione alle convenzioni indette da CONSIP od il ricorso al soggetto aggregatore, alla Centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero al M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le forniture di beni e servizi sotto soglia come previsto dall'art. 1, comma 450, L. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012), ovvero l'indizione di una diversa procedura di scelta del contraente ricorrendone i presupposti di legge, ad assumere tutti gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, ivi compresi gli atti di indizione alle procedure di gara, l'approvazione dei relativi atti, la nomina della commissione giudicatrice della gara, l'aggiudicazione, i rinnovi o le proroghe ricorrendone le condizioni di legge, la sottoscrizione dei contratti;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti unitamente ai provvedimenti di affidamento delle forniture di beni e servizi agli operatori economici individuati e troveranno imputazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio secondo il cronoprogramma di spesa e l'esigibilità dell'obbligazione finanziaria;
6. Di dare inoltre atto che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisi od imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento che, comunque, potrà essere aggiornato in ragione dei correlati fabbisogni;
7. Di incaricare il competente Responsabile di Servizio di pubblicare il programma biennale delle forniture e dei servizi, rappresentato nei due allegati al presente provvedimento, sul profilo committente del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", al link "Provvedimenti organi di indirizzo politico", sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
8. Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Sentito il Sindaco-Presidente che propone la votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi di legge

RILEVATA l'urgenza,

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della proposta di deliberazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, *stante la redazione in corso del bilancio di previsione*

finanziario 2018/2020.



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2018-2019.
Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016.**

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ei. , si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in
oggetto.

Casaleone, 13/11/2017

Firmato digitalmente
MAZZOCCO CHIARA



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Parere di regolarità contabile

**Oggetto: Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2018-2019.
Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016.**

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 13/11/2017

Firmato digitalmente
ROBERTA FARINAZZO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Andrea Gennari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

CHIARA MAZZOCCO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/11/2017.

Data, 16/11/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Firmato digitalmente

Lucia Bonfante

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 13/11/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 16/11/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Firmato digitalmente

Lucia Bonfante